



*Al Ministro del Lavoro e delle
di concerto con
Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, che, all'articolo 23, autorizza, al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale, la spesa di euro 337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005;

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed in particolare l'articolo 1, comma 148, che, nell'ambito del processo di armonizzazione al regime generale, prevede l'abrogazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, dell'allegato B al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 e la conseguente applicazione, per i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto rientranti nell'ambito di applicazione del citato regio decreto, dei trattamenti economici previdenziali di malattia secondo le norme, le modalità e i limiti previsti per i lavoratori del settore industria, con eventuale erogazione di trattamenti aggiuntivi, rispetto a quelli erogati dall'INPS, ridefiniti con la contrattazione collettiva di categoria;

VISTO il decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, che, all'articolo 1, comma 2, autorizza, al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, la spesa di 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005;

VISTO la legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed in particolare l'articolo 1, comma 273, primo periodo, che dispone che *"le somme eventualmente residue dagli importi di cui al comma 3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47 e al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 convertito con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n.58, sono destinate, fino a concorrenza, alla copertura degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311"*;

VISTO il decreto interministeriale 6 agosto 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dei trasporti, con cui, in attuazione del citato articolo 1, comma 273, della legge n. 266 del 2005, sono stati quantificati i predetti oneri contrattuali e stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle somme per l'anno di competenza 2005;



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO l'articolo 4 del citato decreto interministeriale 6 agosto 2007, che prevede che per gli anni di competenza successivi al 2005 la misura delle somme da erogare è determinata a consuntivo, sulla base delle somme residue sul capitolo del Ministero dei trasporti destinate a tale scopo e degli oneri sostenuti dalle aziende aventi titolo, le quali, ai sensi del successivo comma 3, a decorrere dall'anno di competenza 2007 provvedono alla comunicazione degli oneri stessi entro il 31 marzo dell'anno successivo con le modalità indicate con apposito avviso sul sito *internet* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

TENUTO CONTO degli accordi sindacali nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali con cui sono stati definiti i trattamenti di malattia da riconoscere al personale dipendente a decorrere dall'anno 2005;

VISTO il Comunicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 marzo 2015, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, con cui, per l'anno di competenza 2014, sono stati richiesti i dati riguardanti le aziende del trasporto pubblico locale, necessari per la quantificazione degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione del citato articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

VISTA la nota n. 7670 del 4 giugno 2019 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco, anche su supporto informatico, delle 347 aziende che hanno presentato istanza nei termini prescritti, quantificando in via provvisoria la somma necessaria per la copertura degli oneri aggiuntivi sostenuti per l'indennità di malattia fruita dai lavoratori addetti al servizio di trasporto pubblico nell'anno 2014 in euro 53.778.399,47 e rappresentando la necessità di acquisire, all'esito degli approfondimenti istruttori, l'esatta individuazione delle aziende beneficiarie dell'intervento previsto dall'articolo 1, comma 273, della legge n. 266 del 2005;

VISTA la nota prot. n. 3000 del 14 maggio 2020 con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a parziale conclusione delle relative istruttorie e delle conseguenti stime delle disponibilità dei fondi stanziati per il pagamento dei contributi previsti dalla legge n. 47 del 2004 e dalla legge n. 58 del 2005 ha informato di poter destinare in via estimativa risorse per euro



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

53.778.399,47 a favore delle richieste di rimborso degli oneri aggiuntivi di indennità di malattia per i lavoratori addetti ai servizi di pubblico trasporto per l'annualità 2014;

RILEVATO che con la predetta nota n. 3000 del 14 maggio 2020 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato altresì che l'Osservatorio Nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale ha acquisito le certificazioni delle aziende che hanno svolto attività di TPL nell'anno 2014 e ne ha confermato l'appartenenza al settore medesimo;

PRESO ATTO pertanto, che sulla scorta dei dati acquisiti le aziende classificate come aventi titolo al beneficio risultano n. 345, per le quali è stato quantificato un onere complessivo pari ad euro 53.801.410,74;

RITENUTO di autorizzare l'INPS, cui affluiscono i trasferimenti disposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mediante prelevamento dal pertinente capitolo di spesa, al versamento delle somme residue attraverso un'evidenza contabile nell'ambito della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, in considerazione della qualità di ente erogatore delle provvidenze di malattia per le categorie interessate

DECRETA

Articolo 1

Le somme, come quantificate nelle premesse, sono ripartite, ai sensi dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo i criteri e le modalità di cui al presente decreto.

Articolo 2

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati acquisiti mediante il predetto Comunicato del 4 marzo 2015, assegna alle aziende aventi titolo le somme residue ai sensi dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con riferimento all'anno di



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

competenza 2014, secondo il prospetto allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Articolo 3

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a trasferire all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) le risorse complessive di cui al prospetto allegato, a valere su apposita evidenza contabile nell'ambito della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.
2. L'INPS provvede ad erogare le somme alle aziende destinatarie, tramite procedura automatizzata, nelle modalità previste per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria. Tale erogazione è subordinata alla verifica della correttezza contributiva o del possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da parte delle aziende interessate, ai fini dell'eventuale conguaglio.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.

L'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia provvederà alla riproduzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di un apposito avviso con cui dare notizia dell'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero.

Roma, 17 SET 2020

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Nunzia Catalfo

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Paola De Micheli

RICHIESTA DI RIMBORSO INDENNITA' DI MALATTIA ADDETTI T.P.L. ANNO 2014**art.1 comma 273 Legge 23.12.2005 n. 266**

	REGIONE	NUMERO AZIENDE	ONERE	RIPARTIZIONE PERCENTUALE	RIMBORSO
1	ABRUZZO	14	884.499,91		884.499,91
2	BASILICATA	13	180.707,88		180.707,88
3	CALABRIA	19	1.252.038,12		1.252.038,12
4	CAMPANIA	22	5.875.938,36		5.875.938,36
5	EMILIA ROMAGNA	40	3.095.253,03		3.095.253,03
6	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1.218.746,88		1.218.746,88
7	LAZIO	30	10.662.841,87		10.662.841,87
8	LIGURIA	7	2.342.079,02		2.342.079,02
9	LOMBARDIA	49	8.968.065,03		8.968.065,03
10	MARCHE	20	651.757,98		651.757,98
11	MOLISE	4	84.698,98		84.698,98
12	PIEMONTE	31	4.723.245,84		4.723.245,84
13	PUGLIA	20	3.390.217,78		3.390.217,78
14	SICILIA	26	3.143.483,31		3.143.483,31
15	TOSCANA	21	2.881.601,15		2.881.601,15
16	UMBRIA	4	681.451,17		681.451,17
17	VENETO	19	3.764.784,43		3.764.784,43
	TOTALI	345	53.801.410,74		53.801.410,74
TOTALE ONERE SOSTENUTO ANNO 2014					
TOTALE ONERE SOSTENUTO ANNO 2014				53.801.410,74	
STANZIAMENTO TOTALE				53.801.410,74	